**Legge 12 luglio 2011 n.112: Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.**

In attuazione della Convenzione ONU di New York del 1989 (resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991 n.176) e della Convenzione Europea sui diritti dei fanciulli, è istituita l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza che è organo monocratico con poteri autonomi di organizzazione nominata d’intesa fra i Presidente della Camera e del Senato a scelta fra persone di indiscussa competenza e moralità. Dura in carica quattro anni e può essere rinominata una sola volta.

All’Autorità Garante sono attribuite competenze volte a promuovere l’attuazione della Convenzione di New York, degli strumenti internazionali e delle leggi nazionali a tutela dei minori. Essa collabora con la rete internazionale dei garanti e con gli altri istituti internazionali specialmente nel settore dell’affido e dell’adozione, esprime il proprio parare sul piano nazionale di intervanti per la tutela di minori, segnala al Governo, alle Regioni e agli enti locali le iniziative opportune, esprime il proprio parere su disegni e proposte di legge nonché sul rapporto che il Governo presenta annualmente al Comitato per i diritti del fanciullo ai sensi della Convenzione di New York, diffonde la conoscenza dei diritti dell’infanzia e presenta ogni anno alla Camera entro il 30 aprile una relazione sull’attività svolta, promuove inoltre iniziative con la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. L’autorità ha inoltre il compito di presiedere la Conferenza Nazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza composta dai garanti regionali e deve segnalare alla Procura della Repubblica dei Tribunali per i minori situazioni di disagio o di pericolo di violazione dei diritti anche attraverso i mezzi di informazione, nonché di sfruttamento sessuale, di pedopornografia, di rischi di espianto organi o di mutilazioni genitali femminili. Essa collabora con il Comitato per i minori stranieri e può procedere a visite o ispezioni presso strutture pubbliche o private e può chiedere di accedere a banche dati o archivi. Chiunque può rivolgersi all’Autorità Garante il cui Ufficio è allocato presso la Presidenza del Consiglio ed è composto di dieci funzionari comandati dalle Amministrazioni Pubbliche. L’Autorità ha una dotazione annua di 1.500.000.

Questa legge è stata seguita in particolare dall’On. Anna Serafini che si è sempre impegnata sui problemi dell’infanzia.